



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ORDINANZA N. 33 DEL - 6 MAR. 2019

OGGETTO: **SOSPENSIONE della NAVIGAZIONE** sul fiume Canalbianco, tratto navigabile Baricetta –Bussari, il giorno 07.03.2019 dalle ore 07:30 alle ore 18:30.

NOTE PER LA TRASPARENZA: il presente provvedimento impartisce la **SOSPENSIONE della NAVIGAZIONE** nel fiume Canalbianco, nel tratto navigabile Baricetta-Bussari il giorno 07.03.2019, dalle ore 07:30 alle ore 18:30 e comunque fino alla fine dei lavori, per lavori di manutenzione alle linee elettriche Enel.

IL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA SUPPORTO DI DIREZIONE E ISPETTORATI DI PORTO

- VISTA la DGR 23.05.1999, n. 1728 – “Istituzione del Servizio Ispettorati di Porto presso la Direzione Regionale Viabilità e Trasporti”;
- VISTA la DGR 24.06.2003, n. 1880 – “Competenza degli Ispettorati di Porto. Procedure amministrative”.
- VISTO il Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con DPR 28 giugno 1949, n. 631 – “Ordinamento amministrativo della navigazione interna”
- VISTO il regolamento regionale del 20 dicembre 2002, n. 6 – “Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna”
- VISTA la mail di Sistemi Territoriali S.p.A. pervenuta in data 28.02.2019, con la quale è stata trasmessa la richiesta dell'Enel di sospensione della navigazione sul fiume Canalbianco, il giorno 07.03.2019 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 per lavori di tesatura conduttori di linea a media tensione necessarie per il ripristino del servizio elettrico;
- VISTO che nella medesima nota si comunica che le attività saranno eseguite dalla ditta SIMET srl di Albignasego (PD);
- CONSIDERATO che si rende necessario adottare tutte le misure di sicurezza per garantire il corretto svolgimento dei lavori;

ORDINA

- 1) **SOSPENSIONE della NAVIGAZIONE** nel fiume Canalbianco, nel tratto navigabile Baricetta-Bussari il giorno 07.03.2019, dalle ore 07:30 alle ore 18:30 e comunque fino alla fine dei lavori
- 2) Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere posizionata apposita segnaletica, secondo quanto previsto dal regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 6, 300 metri a monte e 200 metri a valle della zona interessata dai lavori per avvisare della presenza del cantiere e delle lavorazioni in atto.
- 3) E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza, i contravventori saranno puniti a termini di legge.

IL DIRETTORE
dott. Luigi Zanin